

Sentenza: 7 marzo 2023, n. 64

Materia: bilancio e contabilità pubblica

Parametri invocati: art. 81, terzo comma, della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: legge della Regione Siciliana 13 aprile 2022, n. 8 (Istituzione della giornata della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669)

Esito:

- illegittimità costituzionale degli articoli 4 e 4-bis, della legge della Regione Siciliana 13 aprile 2022, n. 8 (Istituzione della giornata della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669), il secondo dei quali introdotto dall'art. 12, comma 58, della legge della Regione Siciliana 25 maggio 2022, n. 13 (Legge di stabilità regionale 2022-2024);
- non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 5, della legge reg. Siciliana n. 8 del 2022.

Estensore nota: Carla Paradiso

Sintesi:

Il presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Siciliana 13 aprile 2022, n. 8 (Istituzione della giornata della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669), in riferimento all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

Il ricorrente osserva che la legge regionale impugnata prevede una serie di iniziative per la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale siciliano attinente gli avvenimenti legati all'eruzione dell'Etna del 1669, alcune iniziative già individuate in legge, altre da decidere con un apposito programma, ma non indica, neppure in via presuntiva, la quantificazione dei relativi oneri e delle risorse con le quali farvi fronte.

La legge della Regione Siciliana si pone, secondo il ricorrente, in contrasto con l'obbligo di copertura finanziaria, di cui all'articolo 81, comma terzo, della Costituzione, che riguarda anche le leggi regionali dalle quali derivino nuovi o maggiori oneri a carico dei bilanci pubblici. Indica, inoltre, anche, quali parametri interposti, l'articolo 19, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), e l'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), ove è stabilito che le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantifichino l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione ed indichino l'onere a regime.

La Regione Siciliana interviene a modificare la legge impugnata con la legge 13 del 2022, articolo 12, comma 58, inserendo l'articolo 4-bis con il quale si prevede che alla copertura degli oneri finanziari si faccia fronte «*nei limiti degli stanziamenti del bilancio della Regione, con risorse regionali ed extraregionali*» e, per tale effetto, il Ragioniere generale della Regione è autorizzato ad apportare le opportune variazioni al bilancio.

Secondo la difesa statale, tuttavia, tale previsione, per la sua assoluta genericità, non assicura alcuna copertura finanziaria agli oneri di spesa.

La Consulta ritiene fondata la questione sollevata dal Governo e osserva che l'articolo 4 della legge della Regione Siciliana n. 8 del 2022, nel predisporre l'adozione – entro il 30 giugno di ogni

anno, ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge per il primo anno – di un programma «con cui sono individuati gli indirizzi delle politiche regionali per la promozione della memoria dell'eruzione dell'Etna del 1669», di durata quinquennale e articolato per annualità, comporta una previsione di spesa a carico del bilancio regionale. Tale previsione comporta oneri e conseguenti spese aggiuntive necessarie alla realizzazione delle attività previste dal menzionato programma. Lo stesso legislatore regionale è successivamente intervenuto con il menzionato articolo 4-bis con il quale ha espressamente previsto che, già a partire dall'anno in corso, «alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge si fa fronte nei limiti degli stanziamenti del bilancio della Regione, con risorse regionali ed extraregionali».

Tale previsione evidenzia la sussistenza di un impegno attuale di spesa; ma, nello stesso tempo, non è idonea, per la genericità della sua formulazione, a garantire con il necessario grado di certezza che ogni spesa cui essa si riferisce trovi adeguata copertura.

Conclude la Corte che, quindi, emerge con chiarezza il contrasto degli articoli 4 e 4-bis della legge della Regione Siciliana n. 8 del 2022, il secondo dei quali introdotto dall'articolo 12, comma 58, della legge reg. Siciliana n. 13 del 2022, con il precetto posto dall'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, concernente l'obbligo per ogni legge comportante maggiori oneri di provvedere ai mezzi finanziari per farvi fronte.

Pertanto la Corte dichiara l'illegittimità degli articoli 4 e 4bis della legge della Regione Siciliana n. 8 del 2022.

Per le restanti previsioni della legge regionale impugnata ritiene che, venuto meno il programma di cui agli articoli 4 e 4-bis, per effetto della declaratoria di illegittimità costituzionale, gli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 non autorizzano, né potrebbero autorizzare, alcuna spesa aggiuntiva. Si tratta, dunque, di disposizioni contenenti l'enunciazione delle finalità dell'intervento normativo e degli strumenti per perseguirle, con le correlate indicazioni organizzative rivolte agli uffici. Tali disposizioni non comportano nuovi oneri a carico della Regione, né istituiscono, per il futuro, spese a carattere obbligatorio (sentenze n. 57 e n. 48 del 2023) e qualunque attuazione di tale normazione di indirizzo dovrà essere supportata da idonea disposizione di legge regionale, recante adeguata quantificazione e relativa copertura (sentenza n. 48 del 2023).